

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI NEI RUOLI REGIONALI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Decreto n. 11

Aosta, 15 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;

VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante "Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 25;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico”, e in particolare l’articolo 3, il quale recita “... la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l’appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali”;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante “Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861”;

VISTA la legge regionale 6 settembre 1991, n. 60, recante “Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali”;

VISTA la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, recante “Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità 9 novembre 2021, recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante “Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.”;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante “Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta”;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente scolastico dell’Area Istruzione e Ricerca;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, recante "Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, recante "Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico", e in particolare l'articolo 3, il quale recita "... la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali";

VISTA la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici della Regione autonoma Valle d'Aosta;

SENTITE le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali;

SENTITO il Consiglio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale", e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481, in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

SU PROPOSTA della Coordinatrice del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali;

D'INTESA con l'Assessore competente in materia di istruzione

DECRETA

Articolo 1 (Indizione)

1. In analogia e in concomitanza alla corrispondente procedura concorsuale bandita con decreto del *Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico* n. 2788, in data 18 dicembre 2023, è indetto un concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Il numero dei posti messi a concorso è determinato in n. 9 (nove) unità.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione)

1. Al concorso di cui all'articolo 1 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 194/2022, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali o statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 17 gennaio 2024, di uno tra i seguenti titoli di studio:
 - a) laurea magistrale;
 - b) laurea specialistica;
 - c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 - d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 17 gennaio 2024.
3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il servizio prestato nell'anno scolastico non ancora concluso ricadente nell'anno di indizione del bando.
4. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.
5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 17 gennaio 2024.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. La Sovrintendenza agli studi può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolo 3

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 possono presentare istanza di partecipazione.
2. Non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando coloro che hanno presentato domanda per il corrispondente concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 2788/2023, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano. La violazione di tale disposizione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso il sistema informativo ISON. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
4. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 16 gennaio 2024 fino alle ore 23.59 del 10 febbraio 2024.
5. Per procedere alla compilazione della domanda, a partire dal 1° ottobre 2021, l'unica modalità di accesso utilizzabile da parte dei candidati è l'Identità Digitale.
6. Per la compilazione della domanda occorre:
 - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione "Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023", selezionare l'icona riferita alla domanda *on line* ed accedere alla procedura di iscrizione utilizzando l'Identità Digitale;
 - b) entrare nella sezione "Selezioni" e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
 - c) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni "Compila" e "Salva";
 - d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su "CONFERMA ED INVIO" una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il candidato riceve un'email di conferma di avvenuta iscrizione.
7. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'ufficio accoglie tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta "Annulla".
8. Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome e il codice fiscale;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) l'indirizzo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) o di domicilio, se diverso dalla residenza, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti alla Sovrintendenza agli studi. La Sovrintendenza agli studi non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;



- d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165;
- e) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
- h) di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. In caso contrario, coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- i) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 14 gennaio 2024;
- j) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
- di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale documentazione può essere inviata con una delle seguenti modalità:
 - allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
 - oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: istruzione@regione.vda.it;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è

stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove della procedura. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tale richiesta deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da allegare alla domanda online, in formato elettronico, o da inviare almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria, con le modalità indicate al punto precedente. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo.

Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto la Sovrintendenza agli studi - Segreteria redige un sintetico verbale che invia all'interessato. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dalla Sovrintendenza agli studi – Segreteria.

- k) in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, (*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*), i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta. L'adozione delle misure compensative sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione attestante le condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente che può essere inviata con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
- oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi –



Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: istruzione@regione.vda.it

- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. La dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;

- l) il titolo di cui all'articolo 2 del presente bando con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura nazionale, ovvero il 17 gennaio 2024;
- m) la sede e l'istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicano l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
- n) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in ruolo;
- o) l'effettiva anzianità di servizio;
- p) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali o regionali, anche prima della nomina in ruolo, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato;
- q) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- r) l'eventuale servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato;
- s) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- t) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- u) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
9. Il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 15,00 (quindici/00). Il versamento deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti dal sito web/mobile della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it> e selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamenti" della Piattaforma regionale dei pagamenti oppure direttamente dal link <https://it.riscossione.regione.vda.it> selezionando la funzione "Pagamenti online", scegliere nella sezione "Tipologia Enti" la voce "Regione autonoma Valle d'Aosta" e, quindi, scegliere in "Servizi" la voce "Personale Scolastico - contributi ammissione procedure reclutamento", e cliccare su "paga". Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili nell'informativa consultabile sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023, alla voce "Informativa pagamento elettronico spontaneo"; il candidato dovrà indicare la causale di pagamento "Concorso dirigenti scolastici 2023". La ricevuta di pagamento viene recapitata all'interessato tramite posta elettronica all'esito della procedura di pagamento elettronico.
10. Nella domanda di ammissione il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i titoli valutabili, ulteriori rispetto ai titoli di accesso, di cui alla Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 194/2022, ai fini della successiva eventuale collocazione in graduatoria.
11. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Sul sito www.scuole.vda.it - sezione "Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023" - sono rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda.

Articolo 4

(Cause di esclusione dal concorso)

1. Non sono ammessi al concorso:
- coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 e coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
 - coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 2788/2023, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonome di Trento e di Bolzano;
 - coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura.

Articolo 5
(Commissione del concorso)

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di cui al presente bando è nominata con decreto del Sovrintendente agli studi, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 194/2022 e dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 60.

Articolo 6
(Accertamento della piena conoscenza della lingua francese)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, i candidati ai concorsi devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.
2. In applicazione della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, gli aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 13 del presente articolo devono sostenere apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 25788/ss del 5 giugno 2006 e riportati nell'Allegato A (Annexe A). L'accertamento è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli regionali e, pertanto, si terrà prima della stesura della graduatoria di merito.
3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all'educazione, ed in una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione.
4. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta, l'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, della predetta legge regionale n. 12/1993, consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.
5. Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore.
6. Nel caso in cui il candidato sia diversamente abile e abbia l'esigenza di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova o di essere assistito durante la prova ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, sia un soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che possa chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, lettere j) e k) del presente decreto.
7. L'accertamento avrà luogo ad Aosta. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta sarà data comunicazione ai candidati almeno 10 giorni prima della sua effettuazione mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti

scolastici 2023. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

8. Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Del diario della prova orale la Sovrintendenza agli studi – Segreteria dà notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Perde il diritto alla prova orale il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi riconosciuti dalla Commissione esaminatrice, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.
11. Ultimate le operazioni della prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo. La Sovrintendenza agli studi – Segreteria curerà la pubblicazione del predetto elenco sul sito www.scuole.vda.it - Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023.
12. Soltanto i candidati che avranno superato l'accertamento linguistico saranno collocati nella graduatoria finale.
13. Sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese (le specifiche condizioni di esonero sono contenute nell'Allegato B del presente bando):
 - a. i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - b. i candidati in possesso dell'attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell'accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;
 - c. i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;
 - d. i candidati in possesso della certificazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 11 della legge medesima;
 - e. i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
14. Delle condizioni che danno titolo all'esonero di cui ai precedenti commi, gli interessati dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione alla procedura.
15. Le prove di accertamento di cui al presente articolo non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 7

(Articolazione della procedura)

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 2788/2023, nella prova orale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 2788/2023 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Per quanto attiene alla prova scritta, alla prova orale e alla sua predisposizione, alla valutazione delle prove, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale n. 194/2022, nonché ai relativi articoli di cui al decreto n. 2788/2023. I criteri di valutazione di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto ministeriale n.

- 2788/2023 devono essere pubblicati da parte della Sovrintendenza agli studi – Segreteria prima dello svolgimento delle prove sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023.
3. Le tracce delle prove orali sono predisposte dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova orale. I quesiti sono proposti a ciascun candidato prevista estrazione a sorte.
 4. Il colloquio verterà, oltre che sugli ambiti disciplinari di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 194/2022 e quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 194/2022, anche sulle peculiarità dell'ordinamento scolastico della Regione e degli Adattamenti di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
 5. In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d'Aosta, uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per sostenere l'esame. Dell'abilità linguistica sarà tenuto conto in sede di valutazione; la Commissione esaminatrice integrerà opportunamente i quadri di riferimento nazionali riferiti alla prova orale. Le predette integrazioni saranno rese note all'atto della pubblicazione dei criteri di cui al comma 2 sul sito della Sovrintendenza agli studi, sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023.

Articolo 8

(Diario e sede di svolgimento della prova d'esame)

1. Con avviso da pubblicare sul sito della Sovrintendenza agli studi (www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023) è reso noto il calendario della prova scritta. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dalla Sovrintendenza agli studi - Segreteria almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova tramite avviso pubblicato all'albo e sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
4. La vigilanza durante le prove è affidata dalla Sovrintendenza agli studi – Segreteria agli stessi membri della Commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla Sovrintendenza stessa. Per la scelta dei commissari di vigilanza, valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di assenza di uno o più componenti della Commissione esaminatrice, la

prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

5. terminate le correzioni della prova scritta ed attribuite le relative valutazioni da parte della Commissione esaminatrice, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni la Sovrintendenza agli studi pubblica l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, garantendo la tutela dei dati personali degli stessi.
6. I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte della Sovrintendenza agli studi – Segreteria comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 9

(Dichiarazione e presentazione dei titoli, valutazione e punteggio finale)

1. La Commissione esaminatrice dispone di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.
2. Per coloro che superano la prova orale, la Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli, in ossequio di quanto previsto nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 194/2022, che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.
3. Il candidato che ha superato la prova orale presenta alla Sovrintendenza agli studi – Segreteria, secondo le modalità indicate dalla stessa, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre il termine che sarà indicato dell'avviso che sarà reso pubblico all'atto della prova orale, sul sito www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dalla Sovrintendenza agli studi – Segreteria. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Articolo 10

(Graduatorie di merito e assunzioni in servizio)

1. A conclusione della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 9, la Commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 1994, n. 487, considerate le percentuali di rappresentatività di genere al 31 dicembre

2023 e il differenziale superiore al 30 per cento, viene garantito l'equilibrio di genere applicando il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato.

3. La graduatoria comprende tutti candidati idonei, fermo restando che sono dichiarati vincitori i candidati collocati in posizione utile in relazione al numero di posti banditi. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del Sovrintendente agli studi e sono pubblicate sul sito internet www.scuole.vda.it - sezione Dirigenti – Concorso dirigenti scolastici 2023, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.
6. Le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta.
7. La graduatoria ha validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso bandito a livello regionale, e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

Articolo 11

(Vincitori e documenti richiesti per l'assunzione)

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla Sovrintendenza agli studi ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.P.R. n. 487/1994.
2. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dalla Sovrintendenza agli studi con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal presente bando, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 194/2022.
3. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
4. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigenziale scolastico. Essi sono tenuti alla permanenza in servizio nella Regione autonoma Valle d'Aosta per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente secondo quanto indicato dall'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale n. 194/2022.

Articolo 12

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. “GDPR” e del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura medesima ed avverrà con l’ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, contattabile all’indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”.
4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.

Articolo 13 (Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Articolo 14 (Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nelle disposizioni citate in premessa e nel C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 194/2022 e al decreto ministeriale n. 2788/2023.

Articolo 15
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d'Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo Testolin
Documento firmato digitalmente